

Comune di COLZATE (Prov.BG)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI



**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO COMUNALE PER I NUOVI NATI**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 IN DATA 08/03/2021)

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo comunale in favore dei nuovi nati. Tale sostegno economico vuole essere un'azione per incentivare nuove nascite e supportare le famiglie per le spese da sostenere nel primo anno di vita del bambino.

Art. 2 – Modalità di erogazione e determinazione del contributo

Il contributo ai nuovi nati viene erogato *una tantum* per ogni figlio nato a partire dal 01/01/2021 in misura stabilita annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento con apposita delibera della Giunta Comunale. Per l'annualità attualmente in corso, tale Delibera verrà approvata entro il 31/03/2021.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso al contributo

Il contributo verrà erogato ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2021.

Possono fare richiesta tutti i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti al momento della nascita del bambino:

- il contributo spetta per ogni nuovo figlio nato ed iscritto per nascita all'anagrafe del comune di Colzate a condizione che il figlio sia convivente con il genitore richiedente la prestazione e che risulti sullo stato di famiglia dello stesso;
- almeno uno dei genitori residente a Colzate da almeno 1 anno consecutivo con contratto di locazione;
- almeno uno dei genitori residente a Colzate e proprietario dell'immobile in cui risiede, senza limite temporale (non è previsto il requisito dell'anno);
- almeno uno dei genitori in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, oppure cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Il contributo è attribuibile anche ai minori adottati.

Nel caso di gemelli l'importo del contributo verrà erogato per ciascun nuovo nato.

In presenza di coppia genitoriale separata, il contributo viene erogato al genitore convivente con il bambino e il richiedente si assume per iscritto la responsabilità di fornire all'altro genitore adeguata informazione su quanto percepito; sottoscrive inoltre una liberatoria per qualsiasi controversia possa nascere in relazione alla domanda di contributo e/o all'erogazione dello stesso.

Art. 4 – Cause di inammissibilità

Il mancato adempimento degli obblighi tributari e/o di altra tipologia (es. pagamento delle tariffe dei servizi erogati) nei confronti del Comune di Colzate comporta la non ammissibilità al contributo comunale per i nuovi nati.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

L'erogazione del contributo avverrà esclusivamente dietro richiesta degli interessati che dovranno presentare la seguente documentazione:

- modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
- copia della carta d'identità del richiedente;
- copia del permesso/carta di soggiorno del richiedente in caso si tratti di cittadino non italiano;
- dichiarazione sostitutiva relativa alla nascita del bambino.

La richiesta dovrà essere presentata da uno dei genitori in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 **entro il termine perentorio di tre mesi dalla nascita del bambino**; l'altro genitore non potrà presentare analoga domanda per il medesimo figlio. Eventuali domande presentate oltre il termine di 3 mesi dalla nascita, non verranno accolte.

Le domande, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire all'ufficio servizi sociali oppure al protocollo comunale.

Art. 6 – Cumulabilità

Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni a sostegno della natalità.

Art. 7 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ente è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni incluse nella domanda prima della liquidazione del contributo. In caso di dichiarazioni false, l'interessato è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria e di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti (ex. Artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla avvenuta esecutività della delibera approvativa; verrà data comunicazione dell'adozione mediante avviso da pubblicare sul sito comunale.